CAMERA DEI DEPUTATI N. 1447

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LUCCHESE

Norme per il riordinamento degli studi musicali

Presentata il 6 giugno 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge nasce dalla necessità di dare adeguata risposta alle esigenze di una profonda revisione dell'organizzazione, del ruolo e dei programmi dei conservatori italiani.

Da decenni i docenti dei conservatori musicali italiani chiedono con insistenza al Ministero della pubblica istruzione e all'Ispettorato per l'istruzione artistica una revisione globale degli attuali piani di studio che possono essere stabiliti nell'ambito di un'autonomia organizzativa che tenga conto anche delle tradizioni artistiche e culturali del proprio territorio.

Da anni i docenti di ogni conservatorio chiedono con insistenza di poter eleggere il proprio direttore, figura propositiva dell'attività artistico-didattica di ogni istituto. Da anni chiedono una organizzazione generale degli archivi e delle biblioteche musicali e una riforma generale degli studi musicali la quale sia finalizzata agli sbocchi professionali.

Come hanno risposto in questi anni il Ministero e l'Ispettorato per l'istruzione artistica a queste richieste ? In modo assolutamente negativo. È sufficiente dire che il Ministero ha sempre cercato di adattare ordinamenti e disposizioni delle scuole secondarie di primo e secondo grado a scuole atipiche quali sono i conservatori.

L'avere trasformato i primi tre anni di corso di conservatorio in scuola media annessa e l'aver creato dei licei sperimentali di fatto annessi ai conservatori, rappresentano alcuni dei tanti esempi che potremmo citare a sostegno di questa affermazione.

La presente proposta di legge prevede quindi, all'articolo 1, un riordino complessivo degli studi musicali. All'articolo 2 stabilisce che le competenze relative ai

conservatori di musica passino dal Ministero della pubblica istruzione al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; lo stesso articolo prevede che all'interno dei conservatori di musica siano istituiti organi di gestione con funzioni e modalità di costituzione analoghe a quelle dei corrispondenti organi delle università ed inoltre che nell'ambito dell'autonomia organizzativa ciascun conservatorio di musica stabilisca i corsi e le scuole da attivare nella propria sede.

L'articolo 3 prevede l'istituzione a livello centrale del Consiglio nazionale dell'arte, organo composto da membri eletti tra e dal corpo docente di ruolo in servizio nelle istituzioni interessate con funzioni analoghe a quelle svolte dal Consiglio universitario nazionale.

Lo spirito della presente proposta di legge di riforma degli studi musicali tiene conto certamente della libertà di studio e dell'accesso all'arte, nella convinzione che non occorra intervenire drasticamente nelle istituzioni, ma semmai potenziarle.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Riordino degli studi musicali).

1. Gli studi musicali devono essere intesi come propedeutici alle future professioni musicali e come strumento di educazione generale dell'individuo sin dai primi livelli di istruzione. Essi si articolano nelle fasi e secondo i princìpi di cui al presente articolo.

2. La scuola materna ha una funzione di sensibilizzazione e di educazione di base al linguaggio musicale con l'incarico di segnalare precocemente i giovanissimi particolarmente predisposti ad un itinerario di sviluppo nell'ambito della musica. L'insegnamento delle discipline musicali, laddove ne sussistano le condizioni, può essere effettuato mediante contratti a termine stipulati dalle scuole stesse con personale qualificato.

3. La scuola elementare, oltre a fornire la continuazione dell'educazione di base al linguaggio musicale e alle discipline ad esso connesse, prevede la piena applicazione dei programmi di educazione al suono e alla musica. Dietro documentata richiesta da parte della direzione didattica possono essere istituiti corsi specifici di avviamento alla pratica strumentale. L'insegnamento delle discipline di area musicale è effettuato da personale avente il titolo di diploma universitario o con diploma di conservatorio di musica conseguito prima della data di entrata in vigore della presente legge.

4. La scuola media ad indirizzo musicale, da istituire in ragione di almeno una per ogni distretto scolastico, ha funzione orientativa e propedeutica agli studi successivi. L'ordinamento e i programmi di dette scuole sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale dell'arte di cui all'articolo 3. Lo stesso decreto tenendo conto dei risultati delle sperimen-

tazioni realizzate, disciplina l'istituzionalizzazione e il potenziamento delle attuali scuole medie ad indirizzo musicale, sviluppandone l'organizzazione e i piani di studio. Il diploma di licenza media conseguito consente il proseguimento degli studi in tutte le scuole secondarie superiori. Nelle scuole medie ad indirizzo musicale i programmi d'insegnamento dell'educazione tecnica e dell'educazione artistica sono finalizzati all'apprendimento della cultura tecnica ed artistica afferenti all'attività musicale. Nelle scuole stesse, in aggiunta all'insegnamento, particolarmente approfondito, di educazione musicale, si compiono studi obbligatori di teoria musicale e di strumento musicale. L'insegnamento delle discipline di area musicale è effettuato da personale avente il diploma di laurea o il diploma di conservatorio di musica conseguito prima della data di entrata in vigore della presente legge. Sono soppresse le scuole medie annesse ai conservatori di musica.

5. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale dell'arte, è istituito il liceo ad indirizzo musicale di durata quinquennale e sono definiti i relativi programmi. L'ordinamento degli studi del liceo ad indirizzo musicale contempla materie dell'area comune dell'istruzione secondaria superiore e materie d'indirizzo nei settori della storia della musica, della teoria e della critica musicale, nonché dello studio pratico e professionale degli strumenti e di altre discipline attinenti alle professioni musicali. Nell'arco del corso di studi è previsto il progressivo ampliamento dell'orario relativo alle discipline musicali contestualmente alla riduzione di quello relativo alle discipline di area comune. Agli oneri finanziari si provvede con i fondi già stanziati per la riforma della scuola secondaria superiore. L'insegnamento delle discipline di area musicale è effettuato da personale avente il diploma di laurea o il diploma di conservatorio di musica conseguito prima della data di entrata in vigore della presente legge. Sono soppressi i licei sperimentali funzionanti presso i conservatori di musica.

6. Gli studi musicali si concludono con l'esame di maturità ad indirizzo musicale, il cui diploma consente l'accesso all'università e al conservatorio di musica previo esame di ammissione. E inoltre garantita la possibilità di passaggio dalle classi intermedie dell'indirizzo musicale ad un altro indirizzo di istruzione secondaria superiore e viceversa, con le modalità previste dalla disposizioni vigenti.

7. Al conservatorio di musica si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore, previo superamento di un esame di ammissione. Chi non risulti in possesso del diploma di scuola secondaria superiore può accedere all'esame di ammissione al conservatorio di musica tramite il superamento di un esame di licenza di cultura generale umanistica il cui livello risulti pari a quello richiesto per gli esami di maturità della scuola secondaria superiore e vertente sulle seguenti materie: lingua e letteratura italiana, latino, storia, filosofia, storia dell'arte, lingua straniera. L'ordinamento ed il programma relativi all'esame di licenza di cultura generale umanistica per il solo accesso all'esame di ammissione al conservatorio di musica sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

ART. 2.

(Conservatori di musica).

1. Le competenze relative ai conservatori di musica spettano al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. All'interno dei conservatori di musica sono istituiti organi di gestione con funzioni e modalità di costituzione analoghe a quelle dei corrispondenti organi presenti nelle università. Tali organi sono: il direttore; il direttore amministrativo; il direttore di biblioteca; il consiglio di amministrazione; il senato accademico; il consiglio di conservatorio, organo di cogestione dotato di poteri deliberanti; il consiglio degli studenti; il consiglio di scuola o di corso.

3. Nell'ambito dell'autonomia organizzativa ciascun conservatorio di musica stabilisce i corsi e le scuole da attivare nella propria sede con riferimento anche alle tradizioni artistiche e culturali del territorio. Il senato accademico ha il compito di determinare il riordino e la ristrutturazione dei programmi dei corsi e dei piani di studio, ivi compresa l'istituzione di corsi di perfezionamento, di specializzazione e di dottorato di ricerca.

ART. 3.

(Consiglio nazionale dell'arte).

1. È istituito a livello centrale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio nazionale dell'arte (CNA), organo di durata quadriennale composto da membri eletti tra tutto il corpo docente di ruolo in servizio nelle istituzioni interessate, con funzioni analoghe a quelle svolte dal Consiglio universitario nazionale. In particolare, il Consiglio nazionale dell'arte nomina tra il personale apposite commissioni di esperti, ed ha il compito di definire i settori scientifico-disciplinari, gli indirizzi e gli insegnamenti obbligatori ad essi relativi, nonché le questioni relative alla razionalizzazione delle strutture e alla gestione del personale nella fase transitoria. Le procedure di elezione del Consiglio nazionale dell'arte sono a turno unico con sistema maggioritario e devono prevedere la presenza di diverse liste di candidati presentate a livello nazionale, sottoscritte da almeno quattrocento docenti di ruolo.

ART. 4.

(Corsi pre-professionali).

1. Al fine di prevedere la tutela e la valorizzazione dei talenti precoci e per dare ai medesimi la possibilità di essere seguiti sin dall'inizio in maniera didatticamente qualificata, sono istituiti, all'interno dei conservatori di musica, corsi pre-professionali. I soggetti interessati, previo ac-

certamento dell'effettiva idoneità effettuato da parte di un'apposita commissione dell'istituto, sono aggregati al conservatorio stesso frequentando i corsi speciali ad essi riservati e hanno libero accesso alle lezioni normali, senza essere tenuti al pagamento delle tasse d'iscrizione. Gli elementi più meritevoli possono essere ammessi a partecipare alle manifestazioni artistiche del conservatorio. La frequenza dei corsi preprofessionali non consente l'accesso automatico al conservatorio di musica, che resta disciplinato dall'articolo 1, comma 7, e dall'articolo 9, comma 1, della presente legge.

ART. 5.

(Fase transitoria).

1. Nell'arco dei sei anni accademici successivi alla data di entrata in vigore della presente legge si provvede:

a) all'istituzionalizzazione ed al potenziamento delle attuali scuole medie ad indirizzo musicale;

b) all'istituzione di sezioni ad indirizzo musicale presso strutture già esistenti o di nuovo avvio di scuola secondaria superiore;

c) alla ridefinizione didattica, nonché alla definizione di nuovi indirizzi e corsi di studio negli attuali conservatori di musica;

d) a disciplinare il conseguimento del diploma di maturità o di licenza di cultura generale umanistica per gli allievi iscritti al conservatorio alla data di entrata in vigore della presente legge. Tale diploma è condizione per il conseguimento del diploma di laurea del conservatorio di musica.

2. Per gli studenti iscritti alle scuole medie annesse o ai licei sperimentali annessi ai conservatori di musica alla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto salvo il diritto di proseguire l'attività didattica fino al conseguimento del diploma finale.

3. I diplomi rilasciati dai conservatori di musica prima della data di entrata in vigore della presente legge sono parificati ai diplomi di laurea.

ART. 6.

(Personale).

1. Le procedure vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge per il reclutamento del personale di ruolo nei conservatori di musica sono utilizzate per il reclutamento del personale nelle scuole medie e nei licei ad indirizzo musicale.

2. La definizione di nuovi indirizzi e corsi di studio attuata ai sensi della lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 5 deve consentire al personale di ruolo nei conservatori di musica di proseguire la docenza nel conservatorio di musica riformato anche attraverso passaggi di cattedra e di ruolo; successivamente, per le cattedre rimaste vacanti, sono banditi concorsi sul modello universitario.

3. Il personale di ruolo docente e gli accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica sono inquadrati in un unico ruolo e dispongono di una propria e specifica area contrattuale.

ART. 7.

(Biblioteche e musei).

1. Le biblioteche ed i musei dei conservatori di musica restano sotto il controllo e la gestione dei conservatori stessi e del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Per la gestione delle biblioteche e dei musei sono istituite, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, apposite figure professionali e un organico differenziato.

ART. 8.

(Attività artistiche dei docenti).

1. L'esercizio delle attività artistiche è compatibile con l'attività d'insegnamento

secondo quanto previsto con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

ART. 9.

(Esame di ammissione al conservatorio di musica e titolo finale).

1. Per accedere all'esame di ammissione al conservatorio di musica il candidato deve essere in possesso del diploma di maturità o della licenza di cultura generale umanistica.

2. In conformità alle norme comunitarie vigenti ed ai molteplici indirizzi degli studi, anche in coerenza con le nuove professioni e specializzazioni musicali, sono attuati presso i conservatori di musica due livelli di diploma per i diversi indirizzi. Il primo livello è equivalente al diploma universitario al termine di un triennio; il secondo livello è equivalente al diploma di laurea al termine di un corso completo di studi della durata compresa tra i cinque e i sei anni. Il corso di diploma universitario di durata triennale ha lo scopo di assicurare la formazione degli insegnanti di discipline musicali nelle scuole materne ed elementari. Il corso di diploma di laurea, ad eccezione dei corsi di composizione e direzione d'orchestra, è suddiviso in due indirizzi: indirizzo artistico e indirizzo didattico. I primi tre anni sono considerati di area comune; il biennio finale è di indirizzo. Il superamento dell'esame di ammissione al conservatorio di musica prevede la frequenza obbligatoria alla scuola di didattica della musica, la quale ha durata quinquennale per i corsi di laurea ad indirizzo didattico e triennale per i corsi di diploma universitario e di laurea ad indirizzo artistico e per i corsi di composizione e direzione d'orchestra.

3. Fermi restando le modalità e i tempi fissati all'articolo 5, l'ordinamento, i programmi e le modalità relativi all'esame di ammissione per accedere al conservatorio di musica, sia per i corsi di diploma universitario di durata triennale sia per i corsi di diploma di laurea, sono stabiliti con

decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il CNA.

ART. 10.

(Titoli di studio).

1. Le scuole medie e i licei ad indirizzo musicale rilasciano titoli che consentono allo studente di proseguire gli studi anche in indirizzi diversi da quello musicale.

2. I titoli rilasciati dai conservatori di musica sono riconosciuti equivalenti a quelli rilasciati dalle università, ivi compresi i diplomi di specializzazione e i dottorati di ricerca.

PAGINA BIANCA

DDL13-1447
Lire 500